



COMUNE DI GUARDA VENETA

PROVINCIA DI ROVIGO

# REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.10 IN DATA 28/5/2008

Modificato ed integrato  
con delibere del Consiglio Comunale n. 17 del 15/9/2010 e n. 29 del 27/9/2012

## Indice

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

| Articolo | Descrizione                        | pagina |
|----------|------------------------------------|--------|
| 1        | Oggetto                            | 5      |
| 2        | Competenze                         | 5      |
| 3        | Responsabilità                     | 5      |
| 4        | Servizi gratuiti                   | 5      |
| 5        | Atti a disposizione del pubblico   | 5      |
| 6        | Depositi di osservazione e obitori | 6      |
| 7        | Fornitura gratuita feretri         | 6      |
| 8        | Trattamento antiputrefattivo       | 6      |
| 9        | Trasferimento di cadavere          | 6      |
| 10       | Trasporti da altri Comuni          | 6      |

### TITOLO II CIMITERI

| Articolo | Descrizione                     | pagina |
|----------|---------------------------------|--------|
| 11       | Manutenzione                    | 8      |
| 12       | Operazioni di Polizia Mortuaria | 8      |
| 13       | Ammissione nel cimitero         | 8      |
| 14       | Disposizioni generali           | 8      |
| 15       | Disposizioni generali           | 8      |
| 16       | Cippo                           | 9      |
| 17       | Tumulazione                     | 9      |
| 18       | Esumazioni ordinarie            | 9      |
| 19       | Esumazioni straordinarie        | 10     |
| 20       | Estumulazioni                   | 10     |
| 21       | Raccolta delle ossa             | 11     |
| 22       | Orario                          | 11     |
| 23       | Disciplina all'ingresso         | 12     |
| 24       | Divieti speciali                | 12     |
| 25       | Riti funebri                    | 12     |
| 26       | Fiori e piante ornamentali      | 12     |

### TITOLO III CONCESSIONI

| Articolo | Descrizione  | pagina |
|----------|--|--------|
| 27       | Sepolture private  | 14     |
| 28       | Durata delle concessioni   | 14     |
| 29       | Modalità di concessione  | 15     |
| 30       | Uso delle sepolture private                                      | 15     |
| 31       | Manutenzione, canone annuo, affrancazione                        | 16     |
| 32       | Costruzione dell'opera - termini                                 | 16     |
| 33       | Divisioni, subentri  | 16     |
| 34       | Rinuncia a concessione di loculi cimiteriali                     | 17     |
| 35       | Rinuncia a concessione di aree libere                            | 17     |
| 36       | Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione | 17     |
| 37       | Revoca   | 17     |
| 38       | Decadenza  | 18     |
| 39       | Provvedimenti conseguenti la decadenza                           | 18     |
| 40       | Estinzione   | 18     |

### TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

| Articolo | Descrizione   | pagina |
|----------|---|--------|
| 41       | Accesso al Cimitero   | 21     |
| 42       | Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri | 21     |
| 43       | Responsabilità  | 21     |
| 44       | Recinzione aree – materiali di scavo  | 21     |
| 45       | Introduzione e deposito materiali   | 22     |
| 46       | Orario di lavoro e sospensione dei lavori in occasione Commemorazione defunti                   | 22     |
| 47       | Vigilanza   | 22     |
| 48       | Obblighi e divieti per il personale del cimitero  | 22     |

### TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

| Articolo | Descrizione  | pagina |
|----------|--|--------|
| 49       | Registro delle operazioni cimiteriali  | 24     |
| 50       | Scadenario delle concessioni   | 24     |
| 51       | Efficacia delle disposizioni del Regolamento                                   | 24     |
| 52       | Cautele  | 24     |
| 53       | Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria                       | 24     |
| 54       | Concessioni pregresse  | 25     |
| 55       | Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio | 25     |

## TITOLO VI CREMAZIONE

| Articolo | Descrizione                               | pagina |
|----------|---|--------|
| 56       | Istituzione del registro della cremazione | 27     |
| 57       | Dispersione delle ceneri                  | 27     |
| 58       | Affidamento urna cineraria                | 28     |

**(\*) modifiche ed integrazioni apportate con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 15/9/2010**

**(\*\*)modifiche ed integrazioni apportate con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/9/2012**

# **TITOLO I**

## ***DISPOSIZIONI GENERALI***

## ART.1

### Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi sanitarie Regio Decreto 27/7/1934 n.1265, al DPR 10/9/1990 n.285, **della legge 30 marzo 2001 n. 130 e della legge regionale n. 18 del 4/3/2010 (\*)**, ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare in ambito comunale i servizi di polizia mortuaria.

## ART.2

### Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Responsabile del Servizio;

## ART.3

### Responsabilità

- 1) Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose ,e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo usati in modo inadatto .
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose , sia personalmente che per fatti altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

## ART.4

### Servizi gratuiti

Sono gratuiti i seguenti servizi di interesse pubblico:

- a) La visita necroscopica ;
- b) ~~Il servizio di osservazione dei cadaveri; (\*\*)~~
- c) L'inumazione in campo comune, solo nei casi di indigenza del defunto o stato di bisogno della famiglia;
- d) La cremazione, **la fornitura di urna cineraria, il deposito dell'urna nel cinerario comune (\*)**, solo nei casi di indigenza del defunto o stato di bisogno della famiglia;
- d) La deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) Il feretro e le spese di trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere le spese ed altri enti e/o istituzioni non si facciano carico di tali oneri.

## ART.5

### Atti a disposizione del pubblico

Presso il Cimitero sono tenuti a disposizione per la consultazione di chiunque possa averne interesse

- a)Il registro previsto dall'Art.52 del DPR 285 /1990;
- b)Copia del presente regolamento;
- c)Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della L .241/1990.

#### ART.6

##### **Depositi di osservazione e obitori**

- 1) **Il Comune provvede al deposito di osservazione servendosi delle strutture obitoriali dell'Azienda ULSS 18 di Rovigo. (\*\*)**

#### ART.7

##### **Fornitura gratuita feretri**

- 1) L'Amministrazione Comunale mediante apposita delibera di Giunta Comunale può concedere appositi contributi a persone indigenti per la fornitura della cassa per la sepoltura e per le spese di trasporto del feretro.

#### ART.8

##### **Trattamento antiputrefattivo**

- 1) Se il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato , è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo di trasporto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o quando il trasporto venga eseguito dopo 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 DPR 285/90 , ad eccezione delle salme imbalsamate.

#### ART. 9

##### **Trasferimento di cadavere**

- 1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 2) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

#### ART.10

##### **Trasporti da altri Comuni per seppellimento**

- 1) Per le salme provenienti da altro Comune deve essere accertata da parte del personale comunale adibito al Cimitero la regolarità dei documenti.

## **TITOLO II**

### ***CIMITERI***

## ART.11

### **Manutenzione**

Alla manutenzione del cimitero così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con proprio personale, (o con forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. n.267/2000.

## ART. 12

### **Operazioni Polizia Mortuaria**

Sono riservate al personale addetto al cimitero ad eccezione dei lavori di muratura per la chiusura del loculo che sono a carico dei privati:

- a) inumazione;
- b) esumazione;
- c) tumulazioni;
- d) estumulazione;
- e) traslazione di salme
- f) la dispersione delle ceneri mediante interrimento nell'area appositamente destinata nel Cimitero Comunale. (\*)**

Qualora il Comune di avvalga di collaborazioni esterne, il personale addetto al Cimitero ha il compito di sovrintendere alle operazioni elencate nel presente articolo.

## ART.13

### **Ammissione nel cimitero**

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, **le ceneri destinare alla dispersione per interrimento e le urne cinerarie (\*)** di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza,
- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme **e le urne cinerarie (\*)** delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

## ART.14

### **Disposizioni Generali**

- 1) Il cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni riservato a salme estumulate alla scadenza della concessione e non decomposte.
- 2) Compatibilmente con le esigenze di detto campo, il cimitero, ha pure aree destinate alle tumulazioni in loculi ed a sepolture private .
- 3) Nel cimitero è individuata un'area per la dispersione delle ceneri. (\*)**

## ART. 15

### **Disposizioni generali**

Le sepolture comuni per inumazione sono assegnate a richiesta previo pagamento della tariffa prevista.

## ART.16

### **Cippo**

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici o portante un numero progressivo.
- 2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3) E' consentita la posa da parte dei privati, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.100 dal piano di campagna, che dovrà essere da loro tenuto in stato di decoro e di conservazione.
- 4) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR 285/90.

## ART.17

### **Tumulazione**

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.

## ART. 18

### **Esumazioni ordinarie**

- 1) Sono parificate ad inumazioni ordinarie della durata di 10 anni quelle dovute a successive sepolture entro un ventennio dalla tumulazione.
- 2) Sono ridotte a 5 anni le inumazioni eseguite dopo un ventennio dalla tumulazione.
- 3) Le esumazioni ordinarie non verranno eseguite ad eccezione di esigenze particolari valutate di volta in volta dal Responsabile del Servizio, nei mesi da maggio a settembre.
- 4) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprie ordinanze.

**5) Le esumazioni ordinarie sono soggette al pagamento di apposita tariffa, determinata dalla Giunta Comunale, da parte, nell'ordine di priorità:**

**dal coniuge,**

**dal parente più prossimo fino al 2° grado in linea retta,**

**dal parente più prossimo fino al 2° grado in linea collaterale,**

**altro familiare che chiede di raccogliere i resti,**

**della salma oggetto di esumazione.**

**Nell'ipotesi di più parenti in linea retta o in linea collaterale dello stesso grado, l'Amministrazione Comunale può esigere il pagamento dell'intera tariffa da uno qualsiasi dei condebitori solidali ai sensi dell'art. 1292 del codice civile, fatto salvo il diritto di regresso del debitore che ha effettuato il pagamento verso gli altri condebitori.**

**Qualora non sia stato individuato alcun soggetto tenuto al pagamento della tariffa o il soggetto individuato non provveda al pagamento della tariffa entro il termine indicato dal Responsabile dell'Ufficio, i resti della salma esumata sono depositi in ossario comune. (\*)**

- 6) E' compito dell'incaricato del servizio cimiteriale la valutazione sullo stato di mineralizzazione della salma esumata.
- 7) Delle operazioni di esumazione ordinaria viene compilato elenco e pubblicato all'Albo Pretorio nonché all'ingresso del Cimitero e viene data comunicazione ai familiari della salma da esumare, quando possibile.
- 8) I resti mortali, ad avvenuta mineralizzazione sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto, o deposti nell'ossario comune se non richiesti.

#### ART.19

##### **Esumazioni straordinarie**

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza:
  - a) per provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria
  - b) a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altre sepolture dello stesso cimitero o in altro cimitero. Qualora venga richiesta dai familiari **il costo dell'operazione è a carico del richiedente ed (\*)** è soggetta al pagamento della somma prevista in tariffa.

Il Responsabile del Servizio autorizza l'esumazione straordinaria di cui dopo aver acquisito il nulla-osta dal Settore Igiene Pubblico dell'ULSS competente. Se non sono trascorsi due anni dalla data di morte nella richiesta del nulla-osta è necessario allegare copie schede ISTAT dalla quale si ricava la causa di morte.

#### ART. 20

##### **Estumulazioni**

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
- 3) **Le estumulazioni ordinarie sono soggette al pagamento di apposita tariffa, determinata dalla Giunta Comunale, da parte, nell'ordine di priorità:**  
**dal coniuge,**  
**dal parente più prossimo fino al 2° grado in linea retta,**  
**dal parente più prossimo fino al 2° grado in linea collaterale,**  
**altro familiare che chiede di raccogliere i resti,**  
**del concessionario del loculo oggetto di estumulazione.**  
**Nell'ipotesi di più parenti in linea retta o in linea collaterale dello stesso grado, l'Amministrazione Comunale può esigere il pagamento dell'intera tariffa da uno qualsiasi dei condebitori solidali ai sensi dell'art. 1292 del codice civile, fatto salvo il diritto di regresso del debitore che ha effettuato il pagamento verso gli altri condebitori.**  
**Qualora non sia stato individuato alcun soggetto tenuto al pagamento della tariffa o il soggetto individuato non provveda al pagamento della tariffa entro il termine indicato dal Responsabile dell'Ufficio, i resti della salma estumulata sono deposti in ossario comune. (\*)**
- 4) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) **a richiesta dei familiari aventi diritto sulla salma, quando la concessione del loculo non sia scaduta o dopo qualsiasi tempo dalla sepoltura se trattasi di tomba di famiglia. Il costo di questo tipo di operazione cimiteriale è a carico del richiedente e soggetta al pagamento della somma prevista in tariffa. (\*)**

- b) su ordine dell'autorità giudiziaria.
- 5) I resti mortali, ad avvenuta mineralizzazione, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.  
Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- 6) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.  
Tale operazione è soggetta al pagamento della somma di:  
- tariffa intera per inumazione se la salma è estumulata entro un ventennio dalla tumulazione,  
- tariffa per inumazione ridotta alla metà se la salma è estumulata dopo un ventennio dalla tumulazione.  
**La tariffa è dovuta dal soggetto individuato ai sensi del comma 3 del presente articolo. (\*)**  
Il periodo di inumazione è quello previsto dall'art.19.
- 7) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione straordinaria, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro nello stesso posto salma, previa idonea sistemazione con nuovo avvolgimento in zinco se:  
la concessione del loculo non sia scaduta,  
trattasi di tomba di famiglia con concessione in essere.
- 8) Si considera equiparata all'estumulazione straordinaria l'apertura di loculo occupato (sia in concessione che in tomba di famiglia), per l'inserimento di cassetta ossario o urna cineraria.
- 9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con propria ordinanza.

#### ART. 21

##### **Raccolta delle ossa**

- 1) Le ossa raccolte in occasione di operazioni di esumazione ed estumulazione, salvo richiesta di collocamento in cellette ossario, loculo o tomba in concessione, devono essere depositate nell'ossario comune
- 2) Le cassette ossario, sono a carico del richiedente.

#### ART. 22

##### **Orario**

- 1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagione, dal Responsabile del Servizio;
- 2) L'orario di apertura al pubblico è affisso all'ingresso del cimitero;
- 3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio, compatibilmente con la disponibilità del personale addetto al cimitero e per comprovati motivi.
- 4) Ogni accesso al cimitero in occasione di funerali deve essere preventivamente segnalato all'ufficio di polizia mortuaria e all'addetto al cimitero.

#### ART.23

##### **Disciplina all'ingresso**

- 1) E' vietato l'ingresso:
  - a fanciulli minori di anni 10 se non accompagnati;
  - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
  - alle persone in stato di ubriachezza.

#### ART.24

##### **Divieti speciali**

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - tenere contegno chiassoso ;
  - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi ;
  - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
  - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni ;
  - attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi ;
  - sedere sui tumuli , sui monumenti e camminare sulle tombe ;
- 2) All'interno del cimitero si può entrare, di norma, solo a piedi;  
E' consentito, il transito con biciclette, nel tratto di viale tra Via Marconi e il cancello del cimitero.
- 3) E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Responsabile Ufficio Polizia Mortuaria.  
Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.
- 4) Chiunque tenesse nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### ART.25

##### **Riti funebri**

- 1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

#### ART. 26

##### **Fiori e piante ornamentali**

- 1) Sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché le radici e i rami non invadano le tombe vicine.
- 2) Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,00 a condizione che non diventino siepe e che comunque siano coltivati in appositi contenitori.
- 3) Nel caso superassero detta misura, essi dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'addetto al cimitero, all'altezza prescritta.
- 4) Qualora ci fosse inadempienza, il Responsabile del Servizio disporrà d'autorità per il taglio o l'eliminazione con spese a carico degli stessi inadempienti.

## TITOLO III

### ***CONCESSIONI***

## ART. 27

### **Sepulture private**

- 1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.15, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione o inumazione.
- 3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari, ecc.).
- 4) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni e esumazioni.
- 6) La concessione è stipulata sulla base di apposito schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione ,
  - la durata;
  - il concessionario che può essere la/e persona/e fisica o, nel caso di Enti e collettività , il legale, rappresentante pro tempore;
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista ;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

## ART.28

### **Durata delle concessioni**

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10 settembre 1990 , n. 285.
- 2) La durata è fissata:
  - a) in 35 anni per gli ossari e urne cinerarie;
  - b) in 35 anni per i loculi
- 3) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di presentazione della domanda.
- 4) dovendo rispettare il turno di rotazione non sono concessi rinnovi di concessioni di loculi cimiteriali salvo ampliamento della disponibilità del numero degli stessi attraverso la costruzione di nuovi loculi. In questo caso la Giunta Comunale con proprio provvedimento potrà autorizzare in via generale la possibilità di rinnovo della concessione alla scadenza.
- 5) **A richiesta è consentito il rinnovo della concessione di cellette ossario per un periodo uguale al tempo di concessione previsto dal vigente regolamento dietro pagamento della tariffa in vigore al momento della richiesta. La decorrenza del rinnovo coincide con il primo giorno successivo alla scadenza della precedente concessione. (\*)**

## ART.29

### **Modalità di concessione**

- 1) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 2) La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Nel caso di ampliamento del Cimitero, per le aree disponibili verrà redatto apposito bando nel quale saranno indicati requisiti di priorità.
- 3) La concessione di loculi costruiti dal Comune non può essere soggetta a prenotazione, ma a richiesta nel caso di necessità di tumulazione di:
  - a) persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza,
  - b) persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza,
  - c) persone nate nel Comune ed emigrate,
  - d) persone non nate nel Comune che hanno avuto un periodo di residenza nel Comune.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

- 5) E' data facoltà ad un concessionario o suo erede di prendere in concessione un altro loculo cimiteriale per trasferire, all'interno del Cimitero, una salma già tumulata, in loculo adiacente a quello cui è tumulata la salma del coniuge, di un genitore o di un figlio della salma.

Tale facoltà è concessa nei mesi da ottobre ad aprile e il trasferimento della salma dovrà avvenire entro tre giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'estumulazione straordinaria da parte dell'Ufficio di Polizia Cimiteriale.

Nella domanda di nuova concessione per trasferimento dovrà essere compresa la rinuncia alla concessione precedente che darà corso al rimborso previsto dall'art. 34.

- 6) Per la concessione di loculi cimiteriali di nuova costruzione, può essere concessa la prenotazione. La stessa ed eventuale pagamento di un deposito cauzionale, saranno stabiliti in fase di approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale.
- 7) la concessione di cellette ossario è data in ogni tempo secondo la disponibilità osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

## ART.30

### **Uso delle sepolture private**

- 1) Salvo quanto già previsto dall'art.29, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art.93 del DPR 10/9/1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
- 3) Dovranno essere autorizzate le sepolture di persone non rientranti nella categorie indicate al comma 2 ma che siano legate al concessionari da motivi affettivi.
- 4) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

## ART.31

### **Manutenzione**

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 2) Nelle sepolture private costruite dal Comune, lo stesso provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti
- 3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari ;
  - l'ordinaria pulizia ;
  - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

## ART. 32

### **Costruzione dell'opera – Termini**

- 1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 28, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- 2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 3) Per motivi da valutare dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di mesi 6.

## ART. 33

### **Divisione, subentri**

- 1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta, allegando fotocopia di documento di identità se non sottoscritta direttamente presso gli uffici comunali, da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.
- 5) La divisione, l'individuazione delle separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.31 sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del Servizio richiedendo, contestualmente la variazione per Aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

- 7) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.31, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 8) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.31, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
- 9) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 25 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### ART. 34

##### **Rinuncia a concessione di loculi cimiteriali**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di loculi cimiteriali quando gli stessi siano liberi da salme o resti. Al concessionario o suoi eredi è riconosciuto un rimborso pari a

$$0,50 \times \frac{\text{Costo di concessione risultante dal contratto} \times \text{numero di anni interi rimanenti}}{\text{Numero anni durata concessione}}$$

- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### ART.35

##### **Rinuncia a concessione di aree libere**

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione ;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### ART.36

##### **Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di tomba di famiglia o cofano sepolcrale salvo i casi di decadenza , quando:
  - a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### ART.37

##### **Revoca**

- 1) Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del DPR 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata con provvedimento della Giunta Comunale, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### ART.38

##### **Decadenza**

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione,
  - b) in caso violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art.30, comma 1°,
  - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art.33,
  - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi alla manutenzione delle sepoltura previsti dall'art.32,
  - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

#### ART.39

##### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### ART.40

##### **Estinzione**

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.29, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del DPR 285/90.

- 2) Alla scadenza delle concessioni di aree per sepolture di famiglia gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere della concessione se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in campo comune, nell'ossario Comune o nel cinerario comune.

## TITOLO IV

### ***LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI***

#### ART.41

##### **Accesso al cimitero**

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda.
- 3) L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata al versamento di un deposito cauzionale stabilito dal tariffario da prestarsi anche con eventuale polizza fideiussoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori.
- 4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all' art.25 in quanto compatibile.

#### ART.42

##### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

- 1) I singoli progetti per la costruzione di sepolture private dovranno essere approvati secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 285/90.
- 2) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 3) Ogni variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 4) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente far pervenire all'Ufficio Tecnico Comunale una comunicazione con la descrizione dei lavori da eseguire.

#### ART.43

##### **Responsabilità**

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### ART.44

##### **Recinzione aree – materiali di scavo**

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta asportati dal Cimitero; in ogni caso l'impresa deve pulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### ART.45

##### **Introduzione e deposito di materiali**

- 1) E' permessa la circolazione, all'interno del Cimitero, dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

#### ART.46

##### **Orario di lavoro e sospensione dei lavori in occasione Commemorazione defunti**

- 1) Non è consentito lavorare nei giorni festivi salvo quanto previsto dal comma 3° dell'art.25.
- 2) L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre .
- 3) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato al comma precedente.

#### ART.47

##### **Vigilanza**

- 1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati e alle comunicazioni e permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione del Sindaco e del Responsabile del servizio di polizia mortuaria dei provvedimenti previsti dalla legge.

#### ART.48

##### **Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

- 1) Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
- 2) Altresì il personale del Cimitero è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico,
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo,
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
  - eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso,
  - ricevere compensi da parte del pubblico o di ditte,
  - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

# **TITOLO V**

## ***DISPOSIZIONI VARIE E FINALI***

#### ART.49

##### **Registro delle operazioni cimiteriali**

- 1) Il personale addetto al Cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt.52 e 53 del DPR 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

#### ART.50

##### **Scadenario delle concessioni**

- 1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alla scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

#### ART.51

##### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Il Regolamento di polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### ART.52

##### **Cautele**

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazione, esumazione, traslazione, ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., si intende che agisce in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### ART.53

##### **Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

- 1) Ai sensi dell'art.107 del TUEL, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula dei atti concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quanto tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
- 2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile del servizio su conforme deliberazione di Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi art.42 del TUEL.

#### ART.54

##### **Concessioni pregresse**

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### ART.55

##### **Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio**

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'“Immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

## **TITOLO VI**

### ***CREMAZIONE (\*)***

## ART.56

### **Istituzione del registro della cremazione**

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio Area Stato e Attività della Popolazione, su modello approvato dall'ufficio medesimo.

2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione dovrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo l'Ufficio Area Stato e Attività della Popolazione approverà apposito modello come previsto dall'art. 48, c. 3. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato, entro trenta giorni dalla definizione della pratica di cancellazione anagrafica.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

## ART.57

### **Dispersione delle ceneri**

1. Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale a ciò destinata individuata con delibera di Giunta Comunale.
2. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalla delibera di questa Giunta Comunale n. 72 del 29/8/2006.
3. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
4. La parte del territorio comunale ove la dispersione è consentita è nel fiume Po, nei tratti liberi da manufatti e natanti.
5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
6. La dispersione in acqua deve avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
7. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
8. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
9. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna all'ufficio Area Stato e Attività della Popolazione.

10. E' eseguita a titolo oneroso, secondo la tariffa determinata dalla Giunta Comunale, l'operazione di dispersione delle ceneri esclusivamente mediante interrimento di un'urna biodegradabile nell'apposita area cimiteriale a ciò destinata, eseguita da uno dei soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera d) della legge n.130/2001 cui è posta a carico detta tariffa. Tali operazioni sono presiedute da un incaricato del Comune che redigerà apposito verbale.

#### ART.58

##### **Affidamento urna cineraria**

1. Di affidare dall'Ufficio Area Stato e Attività della Popolazione e in particolare al Responsabile di servizio o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 18/2010
2. Di stabilire che il Comune possa procedere, a mezzo della Polizia Locale, a controlli sulla collocazione delle ceneri in caso di segnalazione all'Ufficio Area Stato e Attività della Popolazione di situazione non conforme al presente regolamento;
3. Che l'urna sia conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) devono essere riportati e ben visibili all'esterno dell'urna cineraria.
4. Di approvare la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
  - a)Presentazione della domanda di affidamento delle ceneri nella quale il richiedente dichiara espressamente, con le modalità di cui all'art. 47 del DPR n.445/2000, di avere il consenso del coniuge del defunto o, in mancanza, della maggioranza assoluta dei parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, specificando i loro dati anagrafici completi;
  - b)Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri da parte del Responsabile dell'Ufficio Area Stato e Attività della Popolazione, o suo delegato, contestuale all'autorizzazione alla cremazione;
  - c)Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio;
  - d)Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Ufficio Area Stato e Attività della Popolazione di eventuali variazioni della residenza entro giorni dalla conclusione del procedimento di variazione anagrafica.
- 5 . Di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria non sia corrisposta alcuna tariffa.